

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello statuto del fondsara - fondo pensione dei dipendenti delle società assicuratrici del gruppo sara assicurazioni s.p.a.

#### Il Consiglio di Amministrazione

nel disciplinare, mediante il presente Regolamento, le situazioni che possono giustificare le richieste di anticipazione e le modalità della relativa istruttoria, ha tenuto ben presenti sia la natura essenzialmente "previdenziale" del risparmio accantonato dagli Associati nel Fondo, sia le precipue finalità che il Fondo stesso è tenuto a perseguire nell'ambito del vigente ordinamento.

#### Il Consiglio di Amministrazione

si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è composto da sette articoli ed ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2007.



#### Articolo 1 - Disposizioni generali

Hanno titolo a richiedere l'anticipazione gli iscritti che abbiano maturato complessivamente almeno otto anni di iscrizione a Fondsara o, precedentemente, ad altre forme pensionistiche complementari, sempre che non abbiano esercitato il riscatto della posizione individuale. Per le anticipazione di cui al successivo punto 2.1 non è richiesta alcuna anzianità d'iscrizione.

L'iscritto che intenda accedere allo strumento dell'anticipazione avvalendosi del periodo di anzianità maturato presso altra forma pensionistica previdenziale, per la quale non abbia effettuato la ricongiunzione delle posizioni a favore del Fondsara, dovrà attestare l'anzianità di cui sopra mediante certificazione rilasciata dall'altra forma pensionistica.

Le richieste di anticipazione, corredate dalla documentazione, possono essere presentate direttamente all'ufficio preposto o trasmesse con le seguenti modalità:

- posta ordinaria a Fondsara Fondo Pensione dipendenti gruppo Sara Assicurazioni Spa c/o SARA Assicurazioni s.p.a. – Via Po, 20 - Roma 00189 - Funzione Gestione Fondi -;
- posta elettronica all'indirizzo <u>fondsara@sara.it</u>;
- tramite fax al numero 06 8475797;

Il fondo al ricevimento della domanda effettuerà la relativa istruttoria di verifica, e comunicherà entro 5 giorni le eventuali carenze riscontrate. Decorso tale termine la domanda s'intende accettata. L'anticipazione verrà erogata entro i tempi tecnici necessari per il completamento della procedura di anticipazione, di norma entro un periodo massimo individuabile in 90 giorni di calendario, a decorrere dalla data di perfezionamento della domanda. L'importo viene erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal richiedente o tramite assegno circolare a lui intestato.

L'iscritto che abbia fruito dell'anticipazione potrà reintegrare in qualsiasi momento la sua posizione previdenziale in seno al Fondo, facendo apposita domanda, con versamento di un contributo in unica soluzione o in rate annuali. Le somme oggetto di reintegrazione saranno trattate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale al momento della domanda di reintegro.

L'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione lorda individuale, risultante alla data della richiesta.

L'iscritto che non provvederà alla presentazione della documentazione probante necessaria, per la tipologia dell'anticipazione erogata sarà obbligatoriamente tenuto, alla reintegrazione dell'intera somma lorda anticipata, entro 30gg. dalla richiesta. L'iscritto, in questo caso, non potrà ottenere altre anticipazioni a qualsiasi titolo richieste, prima di avere reintegrato il proprio conto individuale per l'importo lordo anticipato e non documentato.



#### Articolo 2 - Tipologie e misura dell'anticipazione

L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei seguenti casi:

- 1. **spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per un importo non superiore al 75%;
- 2. acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per un importo non superiore al 75%;
- 3. **ristrutturazione** ovvero realizzazione sulla prima casa di abitazione attraverso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per un importo non superiore al 75%;
- 4. **immotivato** ovvero per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente di carattere personale, per un importo non superiore al 30%;

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

In caso di superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi verrà ridotto entro il limite consentito secondo gli orientamenti dettati dalla COVIP in materia .

# Articolo 3 - Spese sanitarie

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata dai preventivi di spesa emessi dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Una volta eseguita la terapia o l'intervento, l'iscritto è tenuto ad inoltrare a Fondsara, entro 60 giorni dalla data di esborso delle somme, la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Nel caso in cui l'esecuzione della terapia o intervento si protragga oltre i 12 mesi successivi alla richiesta, l'interessato è tenuto a presentare una certificazione del presidio medico, attestante lo svolgimento della cura in corso.

L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere l'importo risultante dalla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto. In caso contrario, dovrà essere rimborsata al fondo in unica soluzione entro 30gg. dal perfezionamento della richiesta, l'importo dell'anticipazione eccedente le spese effettivamente sostenute. L'ammontare dell'anticipazione sarà in ogni caso ridotta delle eventuali spese rimborsate dalle forme di assistenza previste a livello aziendale a cui il soggetto risulta iscritto. Le spese anticipate per il presente capitolo devono essere state sostenute non oltre 6 mesi precedenti la domanda.

La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- attestazione della struttura pubblica circa la necessità e tipologia della terapia o dell'intervento;
- preventivi di spesa rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie;
- dichiarazione preventiva degli eventuali rimborsi che l'iscritto potrà percepire per la medesima fattispecie di spesa, in virtù di forme assistenziali previste a livello aziendale a cui il soggetto risulta iscritto;
- certificato di stato di famiglia nel caso in cui la richiesta riguardi un familiare;
- fatture, ricevute fiscali o altri documenti idonei ad attestare gli oneri effettivamente sostenuti (da consegnare successivamente alla spesa);



#### Articolo 4 - Acquisto della prima casa abitazione e delle relative pertinenze.

Rientrano nel concetto di "acquisto" della prima casa le seguenti fattispecie: l'acquisto da terzi, il riscatto dell'alloggio nei confronti di un ente o istituto pubblico locatore, l'assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio. L'anticipazione per l'acquisto della prima casa, può essere accordata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- 1. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, in un comune limitrofo con quest'ultimo;
- 2. nell'atto d'acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

Per quanto attiene all'acquisto della prima casa di abitazione, l'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, nel presupposto che l'immobile rientra ex lege nel patrimonio dell'iscritto stesso.

La richiesta di anticipazione deve essere corredata, a seconda dei casi, dei seguenti documenti:

- a) in tutti i casi: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della quale risulti che nei confronti dell'iscritto o del figlio sussistono le condizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2;
- b) copia dell'atto notarile di compravendita o, se non ancora stipulato, la proposta d'acquisto, o il compromesso d'acquisto, in cui dovrà indicarsi gli elementi essenziali ed al quale dovrà far seguito la produzione di copia dell'atto di compravendita;
- c) copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio da parte di un ente o istituto pubblico a seguito dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte dell'iscritto o, se non ancora stipulato, la richiesta di pagamento del prezzo dell'alloggio avanzata dall'ente/istituto pubblico, cui dovrà far seguito la produzione di copia dell'atto di assegnazione;
- d) copia dell'atto di assegnazione in proprietà individuale dell'alloggio da parte della cooperativa o, se ancora non intervenuto, la dichiarazione del Presidente della cooperativa con firma autenticata, attestante la qualità di socio della cooperativa dell'iscritto (o figlio), le caratteristiche ed il costo dell'unità immobiliare prenotata, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare; il tutto con l'impegno a produrre copia dell'atto definitivo di assegnazione;
- e) in caso di costruzione in proprio: copia del titolo di proprietà del terreno, la concessione edilizia comunale, i contratti di appalto debitamente registrati o nell'ipotesi di costruzione in economia, il progetto e preventivo di spesa redatti da un professionista iscritto all'albo. Entro i 4 mesi successivi al termine dei lavori, l'iscritto sarà tenuto a presentare il certificato di fine lavori e di abitabilità dell'immobile, nonché le copie autentiche dei documenti di spesa sostenuti;

L'anticipazione è erogata anche a fronte di acquisizioni di immobile, avente le caratteristiche precedentemente elencate, in comproprietà con terzi, con anticipazione pari alla quota di proprietà acquistata.

L'anticipazione non potrà essere erogata nel caso in cui l'acquisizione non realizzi i requisiti fondamentali della piena proprietà e dell'effettivo possesso dell'immobile.

L'anticipazione può essere erogata per l'acquisizione, anche con atto separato, delle pertinenze d'immobili, come da definizione civilistica di cui all'art 817 del codice civile, per i quali sussistano le condizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2.



L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere l'importo risultante dalla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto. In caso contrario, dovrà essere rimborsata al fondo in unica soluzione entro 30gg. dal perfezionamento della richiesta, l'importo dell'anticipazione eccedente le spese effettivamente sostenute.

Le spese anticipate per il presente capitolo devono essere state sostenute non oltre 24 mesi precedenti la domanda.

#### Articolo 5 - Interventi di recupero edilizio.

L'anticipazione può essere richiesta per la realizzazione sugli immobili costituenti prima casa di abitazione, degli interventi di recupero, come meglio definiti dal Decreto del Presidente delle Repubblica del 6 giugno 2001 nr. 380 e documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449.

Gli interventi edilizi ammessi sono i seguenti (lettere a, b, c, e d del comma 1, art. 3 del DPR 380/2001):

- interventi di manutenzione ordinaria, ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo", ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) titolo di proprietà dell'alloggio;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'iscritto attesta che l'alloggio sul quale intende effettuare uno o più interventi di recupero, è utilizzato coma prima casa di abitazione;
- c) progetto e preventivo di spesa redatti dal professionista o da colui che effettuerà i lavori;
- d) documentazione prevista dalla normativa di cui alla legge 27/12/1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere l'importo risultante dalla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto. In caso contrario, dovrà essere rimborsata al fondo in



unica soluzione entro 30gg. dal perfezionamento della richiesta, l'importo dell'anticipazione eccedente le spese effettivamente sostenute.

Le spese anticipate per il presente capitolo devono essere state sostenute non oltre 12 mesi precedenti la domanda.

## Articolo 6 - Esigenze di carattere personale.

L'anticipazione per esigenze di carattere personale viene concessa a semplice richiesta dell'interessato senza necessità di produzione di documentazione giustificativa.

Le somme complessivamente percepite per le anticipazioni regolate dal presente articolo non possono comunque eccedere il 30 per cento della posizione individuale maturata, calcolato anche sulle eventuali precedenti anticipazioni ottenute per il medesimo titolo e non reintegrate.

#### **Articolo 7 - Trattamento fiscale**

Il trattamento fiscale dell'anticipazione è descritto in apposito Documento sul regime fiscale.

### Il Consiglio di Amministrazione

si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento, al presente Regolamento le modifiche e/o integrazioni che si rendano necessarie.